

ASSOCIAZIONE "CANOVA CLUB MILANO"

STATUTO

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "CANOVA CLUB Milano" (l'"Associazione" o il "CANOVA CLUB"), senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e ss del codice civile, con sede in Milano.

L'Associazione è affiliata al Canova Club Roma, nato nel settembre del 1978 da un'idea di Stefano Balsamo, ed ai suoi principi associativi essa si ispira.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare la denominazione ed i segni distintivi "Canova Club" che, con accordo separato, vengono concessi in licenza gratuita ed a tempo indeterminato dal fondatore Stefano Balsamo che ne è titolare.

Con il Presente Statuto, l'Associazione adotta un ordinamento analogo a quello del Canova Club Roma, sulla base di principi e consuetudini consolidati nel corso di un'ultra trentennale esperienza associativa di fatto regolata solo dalle leggi dello Stato e priva di statuto scritto; e l'Associazione si impegna a mantenere detto ordinamento sostanzialmente uguale a quello del Canova Club Roma e degli altri eventuali Canova Club che dovessero essere costituiti in futuro.

Articolo 2 - SCOPO

Il CANOVA CLUB, associazione soprattutto di manager, professionisti ed imprenditori, promuove all'interno e all'esterno del sodalizio Amicizia, Cultura e Solidarietà, con particolare attenzione ai problemi degli Anziani bisognosi, del futuro dei Giovani, della totale emancipazione delle Donne e dello sviluppo economico e culturale nazionale e della città in cui opera, nella consapevolezza di svolgere un servizio alla collettività della quale i Soci "canoviani", provenienti prevalentemente dal mondo dell'Economia, della Finanza e dell'Impresa, per il loro ruolo lavorativo e sociale sono componenti di eccellenza. Essi realizzano tale impegno nello stile inconfondibile di chi unisce scrupolosità professionale all'amore per la vita: seri ma non seriosi, credibili ed affidabili.

A tal fine il CANOVA CLUB può intraprendere ogni iniziativa e svolgere ogni attività idonea allo scopo, tra le quali, ma non limitatamente, le seguenti:

- a) promuovere cenacoli, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali, congressi, eventi, incontri in genere;
- b) organizzare mostre, esposizioni, spettacoli, concerti;
- c) assumere iniziative editoriali, di divulgazione e di comunicazione, anche con il mezzo telematico, e con particolare riguardo alla diffusione e alla conoscenza delle proprie attività e iniziative;
- d) promuovere la raccolta di fondi da destinare ad impieghi benefici e solidaristici, anche in collegamento con altre organizzazioni che perseguano tali fini specifici;
- e) sostenere l'azione di persone, gruppi, comitati, organizzazioni, associazioni o enti che svolgano attività coerenti con lo scopo del CANOVA CLUB.

Art. 3 - DURATA

Il CANOVA CLUB ha durata indeterminata.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio del CANOVA CLUB può essere costituito da beni mobili, immobili ed immateriali ed ogni altro tipo di bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a qualsiasi titolo legittimo.

Il CANOVA CLUB può ricevere contributi e donazioni finalizzati al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Le entrate sociali sono costituite da:

- quote associative;
- proventi delle iniziative promosse dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
- ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi titolo legittimo.

Le eventuali somme versate per la tessera e le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso.

I contributi, le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Le uscite del CANOVA CLUB sono dirette a sostenere le attività previste dallo Statuto e sono comunque attinenti allo scopo dello stesso.

Articolo 5 - SOCI

Possono essere Soci del CANOVA CLUB tutti coloro, persone fisiche di elevate qualità umane morali e professionali, nonché persone giuridiche, enti ed associazioni con o senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità ed intendano impegnarsi per il loro raggiungimento e siano ammessi a farne parte secondo le norme del regolamento emanato dal Consiglio Direttivo (il "Regolamento").

I Soci del CANOVA CLUB si distinguono in:

- a) Soci Fondatori (Stefano Balsamo, tutti coloro che siano stati invitati dal predetto a costituire il CANOVA CLUB e sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro i quali, su proposta del Presidente, per particolari meriti verso il CANOVA CLUB, vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo);
- b) Soci Ordinari Persone Fisiche (sono le persone fisiche che siano ammesse a far parte del CANOVA CLUB a norma del presente Statuto e del Regolamento e che possano dimostrare di contribuire fattivamente agli scopi dell'Associazione);
- c) Soci Ordinari Persone Giuridiche (sono le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che siano ammessi a far parte del CANOVA CLUB a norma del presente Statuto e del Regolamento e possano dimostrare di contribuire fattivamente agli scopi dell'Associazione);
- d) Soci d'Onore (personalità di particolare spicco etico e/o culturale e/o professionale, che siano vicine alla vita del CANOVA CLUB, ne sostengano le iniziative e siano chiamate a farne parte dal Presidente a norma del presente Statuto e del Regolamento. Costoro possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa con delibera del Consiglio Direttivo e potranno partecipare a tutte le attività dell'Associazione, con esclusione del diritto di voto);

e) Soci Benemeriti (sono le persone fisiche e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, già ammessi come Soci Ordinari, che, oltre alla quota associativa annuale, elargiscano con continuità contribuzioni volontarie a favore del CANOVA CLUB per sopperire alle sue necessità finanziarie e per la realizzazione delle attività di cui al presente Statuto. Indipendentemente dall'ammontare delle contribuzioni, i Soci Benemeriti dispongono di un solo voto).

Ciascun Socio Fondatore, Socio Ordinario Persona Fisica, Socio Ordinario Persona Giuridica e Socio Benemerito ha diritto ad un voto.

Le quote associative non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.

Articolo 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per il primo anno le modalità di partecipazione dei Soci alle attività del CANOVA CLUB sono determinate dall'Assemblea dei Soci e la quota associativa per ciascuna categoria dei Soci è stabilita nell'atto costitutivo. Successivamente, le modalità di partecipazione dei Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo, che fissa anche, con ampia discrezionalità, la quota associativa ed eventuali integrazioni per ciascuna categoria di Soci, potendo identificare a tal fine anche forme di contribuzione differenziata all'interno di ciascuna categoria, in relazione alle obiettive opportunità di partecipazione alla vita del CANOVA CLUB di gruppi di Soci che presentino caratteristiche omogenee. Il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere all'unanimità potranno insindacabilmente, all'interno delle categorie di soci previste dallo statuto, esonerare interamente o parzialmente alcuni Soci dal pagamento della quota associativa, lasciando loro, tuttavia, i medesimi diritti e doveri della categoria di soci cui sono assimilati; e ciò al fine di permettere al Presidente, al Segretario Generale ed al Tesoriere una maggiore flessibilità nella promozione e nello sviluppo del CANOVA CLUB.

La qualifica di Socio del CANOVA CLUB si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa o per delibera di

esclusione da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo interverrà applicando una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci eventualmente espulsi hanno la possibilità di ricorrere entro trenta giorni dal provvedimento di espulsione al Collegio dei Proviviri.

Il Socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione di recesso, facendone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

La cessazione della qualità di socio, a qualunque titolo avvenuta, non dà diritto al rimborso dei contributi versati né all'abbuono di quelli eventualmente dovuti per l'esercizio in corso.

Articolo 7 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) il Tesoriere;
- g) i Revisori;
- h) il Collegio dei Proviviri.

Articolo 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della sua convocazione. Essi possono esercitare il diritto di voto sia in sede ordinaria che in sede straordinaria. Tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria vengono convocate dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo lettera (anche via fax) o posta elettronica o telegramma o telefonata (seguita da lettera), da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, indicando luogo, giorno ed ora

sia della prima che della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Articolo 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'esercizio 2015-2016 decorrerà dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2016; A partire dall'anno 2017 l'anno sociale coinciderà con l'anno solare.

. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità oppure se ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea Ordinaria ha competenza a:

- a) approvare il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) stabilire le linee e le strategie generali dell'attività associativa;
- c) eleggere il Presidente dell'Associazione e, se ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario. Il primo Presidente è stabilito nell'atto costitutivo dell'Associazione; i primi Vice Presidenti, ivi incluso il primo Vice Presidente Vicario, possono essere stabiliti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Il primo Consiglio Direttivo è stabilito nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- e) eleggere il Revisore o i Revisori dei Conti, previa determinazione del numero ;
- f) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- g) esaminare e deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria ha competenza in materia di:

- a) modifiche dello statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione, con nomina di uno o più liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 11 - DELEGHE

Tanto nell'Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria, ciascun Socio con diritto di voto può farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni Socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

Articolo 12 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

12.1 Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione se è presente, o rappresentato, un numero di Soci superiore alla metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

12.2 Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se è presente, o rappresentato, un numero di soci superiore alla metà dei soci aventi diritto di voto.

12.3 Le deliberazioni assembleari vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, che viene eletto all'apertura di ogni seduta.

Articolo 13 - QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se prese con voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti, o rappresentati, aventi diritto a partecipare alla votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, in prima o in seconda convocazione hanno valore vincolante per tutti i Soci.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, o rappresentati, aventi diritto di partecipare alla votazione.

Articolo 14 - PRESIDENZA

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d'età fra quelli presenti, o, in ulteriore subordine, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano d'età.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO e COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito, a seconda delle necessità di gestione, da un minimo di cinque a un massimo di diciotto

membri, inclusi il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere che ne fanno parte di diritto. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare per qualsivoglia ragione nel corso della durata dello stesso essi saranno sostituiti per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo stesso fino alla prima adunanza dell'Assemblea dei soci, purché rimanga in carica la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea medesima.

Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i Soci in regola con la quota associativa.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio successivo alla scadenza del triennio, e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione; esso elegge il Segretario del Consiglio nel suo seno e nomina il Tesoriere, che viene scelto fra coloro che sono Soci. Il Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente più anziano d'età sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina altresì un Segretario Generale, da scegliersi fra i Soci oppure fra i non soci.

Nel primo caso la carica di Segretario Generale è a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto, nel secondo caso la carica può essere a titolo oneroso in quanto svolta da collaboratore retribuito o dipendente.

All'interno del Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato da un numero di membri determinato dal Consiglio, cui possono essere delegate materie di competenza del Consiglio stesso. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere invitati a partecipare gli esperti e gli altri soggetti indicati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria:

- almeno una volta l'anno;
- quando ne viene fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti;
- quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, che deve essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data stabilita. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, anche in audioconferenza o in videoconferenza, della metà più uno dei Membri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a presenziare i Soci cui siano conferiti incarichi speciali o altri soggetti indicati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo espressa diversa previsione del presente Statuto. In caso di parità di voto prevarrà il voto del Presidente dell'Associazione, ovvero in sua assenza del Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente più anziano d'età fra quelli presenti, o, in ulteriore subordine, del membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

E' di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non di specifica competenza dell'Assemblea. In particolare esso:

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea;
- b) determina e promuove, con ampia discrezionalità, le condizioni e modalità di frequentazione delle iniziative del CANOVA CLUB, e segnatamente dei cenacoli, di tutti coloro che, pur interessati a tali iniziative o sostenitori delle stesse, tuttavia non siano Soci;
- c) decide in merito al riconoscimento ai soci della qualifica di socio fondatore;
- d) predispone, per mano del Tesoriere, il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, redigendone una relazione per la stessa;
- e) nomina il Tesoriere;
- f) individua gli argomenti da sottoporre all'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Con il Regolamento il Consiglio Direttivo disciplina tutte le materie non specificamente disciplinate dal presente Statuto,

nel rispetto comunque delle regole di democrazia e partecipazione. Il Consiglio Direttivo potrà modificare il Regolamento in qualsiasi momento, ove necessario.

Articolo 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del CANOVA CLUB, cura la funzione di indirizzo strategico delle attività del CANOVA CLUB, sovrintende e coordina tutte le attività e tutti gli Organi dello stesso.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto; così pure i Vice Presidenti, se eletti, durano in carica tre anni.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria, dell'Assemblea Straordinaria, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Spetta al Presidente, in particolare, di rappresentare il CANOVA CLUB in giudizio, stipulare convenzioni, firmare, impugnare, riscuotere, quietanzare, aprire e chiudere conti correnti bancari, curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Il Presidente può delegare singoli atti o categorie specifiche di atti ad altro o altri componenti del Consiglio Direttivo, al Segretario generale o a terzi esterni con particolari competenze o esperienze.

Il Presidente può inoltre, udito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo, istituire, nominandone i membri, comitati e commissioni con finalità specifiche. In particolare, il Presidente può nominare il Comitato degli Ottimati ed il Comitato Tecnico-Scientifico.

Articolo 17 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale supporta il Presidente nell'attività di indirizzo strategico, sovrintende all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sociali, coordina tutti i servizi operativi del CANOVA CLUB, provvede a formulare proposte per la nomina di collaboratori tecnici e scientifici e cura l'iter esecutivo delle delibere degli Organi del CANOVA CLUB.

Può essere coadiuvato, su sua richiesta, da uno o più Segretari Generali Aggiunti, nominati dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità del Segretario Generale tra i soci con

prestazione a titolo gratuito o tra i non soci con prestazione a titolo oneroso.

Il Segretario Generale partecipa alle adunanze, con diritto di parola ma senza diritto di voto (se non socio), sia del Consiglio Direttivo che del Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale partecipa altresì alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, con diritto di parola ma senza diritto di voto (se non socio).

Articolo 18 - TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione provvede ad elaborare il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo, assicura la tenuta dei registri contabili, cura la riscossione delle quote associative e provvede a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile a lui delegati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.

Previa espressa autorizzazione del Presidente, il Tesoriere può delegare, sotto la sua responsabilità, singole funzioni contabili o amministrative ad altri soggetti, anche non soci.

Il Tesoriere, su delega specifica del Presidente e previa approvazione del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari, depositi titoli ed altre operazioni finanziarie, anche con firma disgiunta da quella del Presidente.

Articolo 19 - REVISORI

I Revisori, da un minimo di uno ad un massimo di tre, sono nominati dall'Assemblea Ordinaria e possono essere anche non Soci. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi spetta il compito di controllare le spese, sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione e riferire all'assemblea. Essi possono partecipare a tutte le sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di intervenire a quelle al cui ordine del giorno vengono poste la discussione e l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo.

Il Revisore o i Revisori, tra l'altro, devono redigere una relazione, con le proprie conclusioni, sul Bilancio Preventivo e sul Rendiconto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Proviviri formato da uno o tre membri. Possono fare parte del Collegio sia Soci del Canova Club Milano che di qualunque altro Canova Club. Tutte le eventuali controversie tra associati relative al rapporto associativo, o tra gli associati e l'Associazione, saranno devolute a detto Collegio, il quale giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 21 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento e liquidazione del CANOVA CLUB, l'attivo residuo deve essere devoluto a Canovalandia Onlus o, nell'impossibilità, ad un'organizzazione senza fini di lucro simile nelle finalità associative a Canovalandia Onlus, secondo le deliberazioni che l'Assemblea Straordinaria dei Soci riterrà di adottare.

Le spese di scioglimento sono a carico dell'Associazione.

Articolo 22 - CESSAZIONE DEL SOCIO

Al Socio che cessi per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento di far parte del CANOVA CLUB non compete alcun rimborso o restituzione.

Articolo 23 - REMUNERAZIONI

lo spirito volontaristico e non lucrativo del Canova Club esclude che le attività svolte dai componenti degli Organi Sociali e, in generale, dai Soci tutti in favore dello stesso possano essere remunerate. Motivate eccezioni possono essere stabilite dall'Assemblea per i soci e/o personale dell'associazione.

Articolo 24 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre Leggi dello Stato.

FIRMATO: